

Civile Sent. Sez. 5 Num. 5137 Anno 2014

Presidente: DI IASI CAMILLA

Relatore: VIRGILIO BIAGIO

Data pubblicazione: 05/03/2014

### SENTENZA

sul ricorso proposto da:

**BRIENZA E TELESCA s.n.c.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Corso d'Italia n. 19, presso l'avv. Fabrizio Cuppone, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Lebotti, giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

3195  
13

**contro**

**AGENZIA DELLE ENTRATE**, in persona del Direttore *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

- *controricorrente e ricorrente incidentale* -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 139/03/07, depositata il 22 ottobre 2007.



Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 novembre 2013 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito l'avvocato dello Stato Bruno Dettori per la controricorrente e ricorrente incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Federico Sorrentino, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso, assorbito l'incidentale.

### **Ritenuto in fatto**

1. La Brienza e Telesca s.n.c. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio, è stata affermata la legittimità dell'avviso di recupero del credito d'imposta, previsto dall'art. 8 della legge n. 388 del 2000 per nuovi investimenti in aree svantaggiate, emesso nei confronti della contribuente perché - fra l'altro - non era stata effettuata sulle fatture di acquisto dei beni oggetto dell'investimento l'annotazione "bene acquistato con il credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge n. 388/2000".

Il giudice d'appello ha ritenuto che tale omissione costituisca valida ragione di revoca del beneficio, poiché "è prova della effettiva destinazione dei beni o servizi alle finalità degli aiuti di Stato".

2. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso e propone anche ricorso incidentale.

### **Considerato in diritto**

1. Con l'unico motivo proposto, la ricorrente principale denuncia la violazione dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deducendo che l'annotazione suddetta non è prevista da tale norma, ma esclusivamente dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41 del 18 aprile 2001, come tale non vincolante per il contribuente.

Il motivo è fondato.

Effettivamente la citata circolare, che fornisce chiarimenti ed illustra le modalità applicative dell'agevolazione in questione, prevede, al paragrafo 4 (concernente il tema della cumulabilità del credito d'imposta con altre forme di aiuti), fra l'altro, che <su ogni fattura di acquisto riguardante beni ovvero servizi per i quali è applicata l'agevolazione di cui all'art. 8 della l. 23 dicembre 2000, n. 388, deve essere apposta, a pena di revoca



dell'agevolazione, con scrittura indelebile, anche mediante apposito timbro, la dicitura: "Bene acquistato con il credito d'imposta di cui all'art. 8 della l. 388/2000, esposto mediante il modello F24 del mese di...">.

La previsione è diretta ad evitare il cumulo del credito d'imposta *de quo* con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta (cumulo vietato dal citato art. 8, comma 1).

Tuttavia, il predetto adempimento, per di più prescritto a pena di revoca del beneficio, non può trovare adeguata fonte normativa in una circolare, in applicazione del consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte in virtù del quale l'Amministrazione finanziaria non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute e, di fronte alle norme tributarie, detta Amministrazione ed il contribuente si trovano su un piano di parità, per cui la c.d. interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o in risoluzioni, non vincola né i contribuenti né i giudici, né costituisce fonte di diritto; gli atti ministeriali medesimi, quindi, possono dettare agli uffici subordinati criteri di comportamento nella concreta applicazione di norme di legge, ma non possono imporre ai contribuenti nessun adempimento non previsto dalla legge né, soprattutto, attribuire all'inadempimento del contribuente alle prescrizioni di detti atti un effetto non previsto da una norma di legge (Cass. nn. 11931 del 1995, 14619 del 2000, 21154 del 2008).

2. Il ricorso incidentale condizionato proposto dall'Agenzia delle entrate, concernendo questioni non decise dal giudice d'appello perché rimaste assorbite, va dichiarato inammissibile (da ult., Cass. n. 23548 del 2012).

3. In conclusione, va accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile l'incidentale; la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi all'enunciato principio, oltre a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

#### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile l'incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della



Basilicata.

Così deciso in Roma il 19 novembre 2013.

ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.M. 297/1986  
N. 131 TARIFFA LL. - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA